

N. 00976/2013REG.PROV.COLL.
N. 09236/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9236 del 2012, proposto da:

Cns - Consorzio Nazionale Servizi Societa' Cooperativa, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Vannicelli, con domicilio eletto presso Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone, 9;

contro

Comune di Trento, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Stella Richter, Elena Stella Richter, con domicilio eletto presso Paolo Stella Richter in Roma, viale Mazzini, 11;

nei confronti di

Siramm Spa, in proprio e quale capogruppo mandataria con Grisenti Srl e Leveghi Srl rappresentata e difesa dagli avv. Gabriele Pafundi, Alfredo Bianchini, con domicilio eletto presso Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare 14a/4;

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. - DELLA PROVINCIA DI TRENTO n. 00376/2012, resa tra le parti, concernente affidamento servizio di gestione

integrata degli impianti degli immobili di pertinenza dell'amministrazione comunale di Trento - ris. danni

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Trento e di Siramm Spa in proprio e quale capogruppo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2013 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Francesco Vannicelli, Paolo Stella Richter, Elena Stella Richter, Alfredo Bianchini e Pusetto in dichiarata sostituzione dell'avv. Gabriele Pafundi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Ritenuta la sussistenza dei presupposti per la definizione del giudizio di merito come da rituale avviso dato alle parti;

Rilevato che:

-il giudizio ha ad oggetto la procedura di evidenza pubblica indetta dal Comune di Trento per l'assegnazione del servizio di gestione integrata degli impianti degli immobili di pertinenza dell'amministrazione comunale;

- la coop. CNS è stata esclusa dalla procedura in parola per non avere compilato, con l'indicazione del prezzo, una voce dell'elenco dei prezzi unitari, e segnatamente la voce n. 32, riferita alla nuova scuola materna di Cadine;

- con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno respinto il ricorso proposto dall'odierna appellante avverso l'atto di esclusione in una con il diniego di autotutela e l'aggiudicazione definitiva disposta in favore dell'ATI Siramm;

Ritenuto che l'appello in epigrafe non merita accoglimento alla stregua delle

assorbenti considerazioni che seguono:

- il provvedimento di esclusione costituisce attuazione vincolata della previsione della *lex specialis* che sanciva, *expressis verbis*, l' esclusione in caso di omessa compilazione anche di una sola voce del modulo-offerta predisposto dalla stazione appaltante e recante l'elenco dei prezzi unitari;
- la comminatoria di esclusione preclude il ricorso al canone del *favor participationis* e impedisce l'invocazione del c.d. "soccorso istruttorio" di cui all'art. 46, comma 1, del codice dei contratti pubblici;
- non può accedersi alla linea difensiva dell'appellante secondo cui il segno grafico con cui è stata barrata la voce 32 dovrebbe interpretarsi come "zero" euro in quanto, alla stregua di un insegnamento giurisprudenziale meritevole di condivisione (Cons. Stato, IV, sentenza 23 maggio 2010, n. 1700), la barra trasversale ha il significato di astensione dall'indicazione di un prezzo, in guisa da mettere in dubbio l'effettiva volontà di eseguire in via integrale le prestazioni oggetto della procedura di gara;
- non è in ogni caso coerente con i principi generali in materia di affidabilità e remuneratività delle offerte che un concorrente si offra di realizzare gratuitamente una parte del servizio;
- non coglie parimenti nel segno la tesi difensiva secondo cui l'omessa indicazione del prezzo unitario in esame sarebbe giustificata dalla circostanza che la scuola materna di Cadine non era stata ancora costruita all'epoca della formulazione dell'offerta, posto che la disciplina di gara includeva in modo inequivoco nelle prestazioni contrattuali anche la gestione degli impianti relativi ad edifici in costruzione in virtù della durata quinquennale dell'appalto;
- l'omissione nella quale è incorsa l'appellante ha quindi integrato, sul piano formale, la violazione di una norma puntuale sanzionata a pena di esclusione e ha dato luogo, sul versante sostanziale, a profili di inaffidabilità e incompletezza dell'offerta apprezzabili anche ai sensi dell'art. 46, comma

1 *bis*, del codice dei contratti pubblici;

Reputato, in definitiva, che l'appello deve essere respinto e che le spese debbono seguire la regola della soccombenza nei sensi in dispositivo specificati;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese relative al presente grado di giudizio, che liquida nella misura di euro 6.000//00 (seimila//00), da dividere in parti uguali tra il Comune di Trento e Siramm s.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Francesco Caringella, Consigliere, Estensore

Doris Durante, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

